

» à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées. »

Il résulte avec évidence du rapprochement de ces deux textes que le fait similaire à celui pour lequel l'extradition est demandée, est punissable dans le pays requis, et ainsi tombe le dernier moyen d'opposition invoqué par le sieur Curiel. Quant à la question de l'existence de ce fait à la charge de l'inculpé, sa solution échappe à l'appréciation du Tribunal fédéral.

4° Toutes les autres conditions requises pour l'application du traité se trouvant d'ailleurs remplies dans l'espèce, aussi bien au point de vue de la forme dans laquelle la demande est conçue qu'à celui de la qualification de l'infraction qu'elle vise, il y a lieu d'y déférer.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

L'extradition d'Isaac Curiel est accordée.

B. CIVILRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation.

48. *Sentenza del 5 maggio 1882 nella causa Bernasconi e Vela contro la Società della ferrovia del Gottardo.*

A. Ottemperando all'incarico datogli, con sua decisione del 25 luglio 1881, dal Tribunale federale — « di assumere, » cioè, « con nuovi tecnici una seconda perizia circa l'ammontare dei risarcimenti dovuti a Bernasconi e Vela, in conseguenza della soppressione totale o parziale della loro industria in Lavorgo, » il giudice istruttore sceglieva a quest'uopo, e d'accordo le parti, i periti nelle persone dei signori: colonello *Schrämli*, proprietario di una tegoleria, a Thun; Domenico *Quadri*, fornaciario, a Couvet e Stefano *Ragazzi*, direttore della ceramica Richard, a Milano, e recavasi con esso loro, addì 27 settembre, sulla faccia dei luoghi.

B. Procedutosi quivi a circostanziata disamina di tutti gli enti in litigio e sentiti in verbale contraddittorio gli schiarimenti e le vicendevoli osservazioni dei singoli rappresentanti le parti, fissavasi nel giorno stesso, a Faedo, il questionario da sottoporsi alla commissione peritale.

C. Più tardi, essendosi i periti divisi in maggioranza e minoranza ed in presenza « delle molteplici, rilevanti e nondimeno conciliabili contraddizioni che si manifestarono nei loro referti e avrebbero reso per così dire impossibile al giudicante di apprezzare con piena cognizione di causa la situa-

zione di fatto, » il giudice delegato convocava gli estensori dei medesimi, signori Schrämlì e Quadri, ad un preliminare convegno, al fine di esperire — mediante una più completa dilucidazione di tutte le questioni e circostanze al cui riguardo regnava disaccordo — il maggior possibile ravvicinamento fra le risultanze dei calcoli rispettivi.

E il convegno, indetto a Berna pel giorno primo del prossimo passato marzo, ebbe invero per effetto la presentazione di un unico rapporto, firmato da tutti e tre i signori periti e concludente alla proposta di un complessivo indennizzo di fr. 22 510 a favore di B. e V.; indennizzo, ragionato sulla necessità di una espropriazione totale dell'industria da loro esercitata.

D. Trasmessa la relazione peritale alle singole parti, la presidenza del Tribunale citava quest'esse a comparire per l'odierna udienza, all'oggetto di esaurire gl'incombenti della procedura principale.

Le ragioni ed eccezioni reciprocamente esposte e sviluppate durante i dibattimenti si possono riassumere per sommi capi nelle seguenti :

Glì eredi fu Samuele Dazzi :

« Quantunque il valore attribuito dagli uomini dell'arte alla materia argillosa, che costituisce la vera essenza dei fondi espropriati di cui si tratta, sposato al fitto di 725 franchi all'anno, che i contratti di locazione conclusi con Bernasconi e Vela assicuravano ai proprietari di essi fondi, giustifichino un risarcimento di molto superiore a quello aggiudicato, nel suo preavviso del 14 maggio 1881, dalla delegazione del Tribunale federale, pur tuttavia non si ritira il dichiarato 19 giugno di accettazione del medesimo, ma s'insiste però anche sulla già fatta osservazione, che cioè — essendo ammesso il ricorso della vedova Dazzi, le sarebbero dovute anche le *ripetibili*, tanto più che non le si può fare il rimprovero d'esagerazione nelle sue pretese, dal momento che non ha formulato cifra ed ha chiesto solo un aumento da stabilirsi a stregua di giustizia e d'equità. »

Bernasconi e Vela :

« L'eccezione preliminare oppostaci dalla Società ferroviaria in dipendenza dalla pretesa nostra *inabilità al ricorso* essendo già stata rejeta, all'appoggio d'irrefragabili motivi, dalla delegazione del Tribunale, non sarà guari mestieri di arrestarsi lungamente a dimostrarne l'infondatezza. Senza contare che l'invocato articolo primo della legge federale sulle espropriazioni non accorda la facoltà di ricorso soltanto ai possessori di diritti reali, ma eziandio a tutti coloro che siano chiamati a cedere « *dei diritti relativi ad immobili*, » l'occupazione dei fondi in querela ha effettivamente per conseguenza di colpire ad un tempo un vero diritto reale, che spetta ad essi B. e V. in virtù dei contratti 11 aprile e 17 maggio 1878 e consiste non nella semplice e nuda locazione del terreno, ma precipuamente nella facoltà di scavare quest'esso per adoperarne la sostanza nella fabbricazione di mattoni; facoltà codesta, che assume i caratteri costitutivi di uno smembramento della proprietà e d'una servitù affatto simile a quella di poter attingere e condurre l'acqua d'attraverso al fondo altrui, ovverosia di un usufrutto costituito su beni stabili.

» E del pari non occorre dilungarsi intorno alla prima e principal' quistione di merito, se cioè B. e V. siano o non siano autorizzati a chiedere la *totale* espropriazione del loro stabilimento. Dopo quanto ebbero a dichiarare in argomento, con voce unisona, entrambe le commissioni peritali, lo stesso specialista sig. Waller e la delegazione del Tribunale federale, ogni ulteriore commento — a suffragio dell'affermativa — si appaleserebbe difatti come cosa del tutto inutile.

» Per ciò che riguarda quindi *la misura dell'indennizzo* da corrispondersi per la cessazione intera dell'industria, si osserva in termini generali che,

ridotta nei suoi giusti termini, l'ultima perizia dei signori Quadri-Schrämli-Ragazzi, tolto cioè all'industria il deprezzamento che le si è voluto dare nella supposizione erronea ed arbitraria di una diminuzione di valore in seguito all'apertura della ferrovia del Gottardo, — constatata l'insussistenza della quota di franchi dieci per essi esposta a rappresentarne le

spese del combustibile e del fuochista (mentre il costo reale di amendue questi fattori non importava nè avrebbe importato al di là dei fr. 6,50 c. per ogni migliajo di mattoni), — aumentato, come di ragione, da 7600 a 11 ed anche 13 mila metri cubi il supposto quantitativo di argilla disponibile, correggendo all'uopo da un metro a cinquanta centimetri la profondità della terra vegetale e da un terzo a un sesto tutt' al più il cubo di materia sabbiosa da sottrarsi dal banco in discorso — ed eliminando, da ultimo, il ribasso del 7 al 10 % nei prezzi di vendita della merce fabbricata, perchè basato esso pure sulla ultronea e falsa promessa che la ferrovia del Gottardo sia per riuscire pregiudicevole alla vita economica della Leventina,

la perizia stessa conferma essere più che giusta ed equa la primitiva domanda di 60 mila franchi, nella quale s'insiste.

» Ammesso, invero, che per fabbricare 300 mila mattoni occorran, com'essa dice, m³ 420 d'argilla; ammesso un totale di anche soli 10 800 m³ di quest'ultima; ammesso che, dietro la riduzione del prezzo di costo da fr. 25,50 a fr. 22 ⁰⁰/₁₀₀ a causa della minor spesa pel combustibile, i m³ 420 diano un guadagno netto di fr. 3400, — avrebbersi un prodotto netto annuo di fr. 7,38 per metro cubo, ovverosia uno complessivo di fr. 79 000. Supposto poi, per un momento, che si possa fare la surriferita riduzione del 7 %, il reddito annuo risulterebbe di fr. 2400, il guadagno netto per metro cubo di fr. 5,71 e il lucro totale di fr. 61 668. »

Si lamentano poi B. e V. del nessun riguardo in cui il refferto peritale ha tenuto la loro istanza relativa al risarcimento dei *materiali di costruzione*; — obbiettano eventualmente (cioè pel caso in cui si rinnovasse) alla *sottrazione degli interessi*, « non potersi ammettere che chi compera un'industria » debba dedurre una cifra qualunque a titolo d'interesse od » altro dalla somma pattuita o altrimenti rappresentante il » valore della stessa, essere una tal' teoria affatto contraria » all'equità e nuova nei contratti di compra-vendita, doversi » dunque pagare agli espropriati l'intero capitale corrispondente alla rendita, perchè rappresentante il valore attuale

» commerciabile della cosa espropriata e destinata a sostituire il *lucrum cessans* della distrutta industria; » — ricordano, infine, le antecedenti, parziali espropriazioni ticinesi delle tegoleroie Novi, Tarchini e Regazzoni, nelle quali furono assegnate ai cedenti somme assai considerevoli (50 e 20 mila franchi), sebbene i danni da loro sofferti fossero nemmeno da paragonarsi a quelli procedenti dalla cessazione dello stabilimento di Lavorgo.

La ferrovia del Gottardo

mantiene, anche in presenza del giudizio emesso nel senso negativo dalla commissione d'istruzione, la sua eccezione circa il *difetto di mandato* a sostenere la lite nei signori B. e V. « Espropriati, » essa dice, « non furono in concreto caso se non i proprietari delle tre parcelle e questi soli hanno diritto a risarcimento; B. e V. sono soltanto gli affittuari dei fondi stessi; ora gli è cosa notoria che una locazione, qualunque ella sia, quindi anche quella stipulata coi due contratti degli 11 aprile e 17 maggio 1878, non è tal contratto che valga ad ingenerare dei diritti reali, i quali soli abilitano per legge a formulare opposizioni o domande d'indennizzo per titolo di espropriazione; i rapporti giuridici a cui dà origine rivestono piuttosto un puro e nudo carattere obbligatorio, che non autorizza al riclamo, perchè non al fondo si riferisce, sibbene alla persona soltanto. Si leggano al riguardo le considerazioni che indussero già nel 1873 il cessato Tribunale federale ad emettere un conforme avviso in una lite analoga tra la ferrovia del Bödéli, il comune e la società dei tiratori di Untersee. »

Subordinatamente, impugnasi l'obbligo nella società ferroviaria alla *espropriazione integrale* della tegoleria e ciò perchè non si verificano *in casu* gli estremi a tal uopo dalla legge (art. 4°) tassativamente richiesti; « data essendo, a tenore della risposta degli ultimi periti al quesito N° 4 della Società del Gottardo, l'utilizzabilità di uno almeno dei tre mucchi d'argilla estratti dalla trincea e quindi la sufficienza di materia prima per altri cinque anni; data la possibilità, dai precedenti periti indubbiamente riconosciuta, di aggrandire la

piazza di lavoro, cui resero angusta i lavori ferroviari, l'esercizio dell'industria non diverrebbe » nè impossibile, nè sommaramente difficile « per una durata di un quinquennio almeno, che è quanto dire per tutto quel tempo durante il quale B. e V. potrebbero continuare nella preparazione dei loro semplicissimi prodotti, in relazione con la forza di fabbricazione dei mezzi affatto provvisori e primitivi di cui dispongono attualmente.

» Lo scopo essenziale a cui mirava l'istanza della Società per l'assunzione di un nuovo referto peritale era quello di rischiarare sempre più il quesito della *vitalità* avvenire dell'industria di Lavorgo; vitalità, ch'essa ritenne fin dai primordi della causa assolutamente minima. Ora, l'elaborato dei signori Schräml e C. approda virtualmente a risolvere il quesito stesso in un senso presso a poco identico. Parla bensì in più luoghi della cifra a corpo di fr. 22 510, come di quella che rappresenterebbe tutti i valori o gli utili realizzabili coi fondi in litigio, ma la desume da una premessa onninamente ipotetica, avvegnacchè si diparta dalla supposizione che lo stabilimento B. e V. fabbrichi e smerci a dati prezzi un complesso di 300 mila mattoni all'anno. Stando però le considerazioni esposte dai periti medesimi all'uopo di provare che quello stabilimento ha un carattere provvisorio soltanto, venne fondato ed esercito unicamente per somministrare dei materiali occorrenti alla rapida costruzione di baracche e officine sul principio dei lavori ferroviari e per sopperire ai bisogni della riedificazione dell'incendiato Airolo; atteso il rimarco, avvalorato altresì dallo specialista signor Waller, che la fornace di Lavorgo non potrebbe guari sostenere con profitto la concorrenza con le tegolerie del Lago Maggiore e del Ticino meridionale e vista la provata e rilevantissima circostanza dell'essere 100 mila mattoni all'incirca rimasti invenduti a Lavorgo già fin dall'autunno del 1879, — non può certo più dubitarsi che l'industria in quella abbia fatto oramai il suo tempo e reso a B. e V. tutto quell'utile, ch'essi potevano ragionevolmente aspettarsene. »

Per il caso in cui la Corte non volesse ammettere, tutta-

via, l'assoluta impossibilità di un profittevole esercizio dello stabilimento di Lavorgo oltre l'epoca dell'apertura della ferrovia del Gottardo, osserva la direzione :

a) « Che i periti Schräml e C. non hanno punto affermato, bastare quella fornace alla fabbricazione di 300 mila mattoni, ma si sono invece limitati a dire che l'argilla disponibile avrebbe ancora potuto alimentarla per uno spazio di 14 anni; — mentre, dal canto suo, il signor Waller assicura, sulla scorta di calcoli minuziosi, che la produzione annuale non eccede i 200 mila; d'onde una diminuzione nel reddito netto corrispondente a ben oltre il terzo della cifra dai primi esposta;

b) » che, ritenuta l'irrefragabile asserzione peritale, poter vendere cioè le fabbriche meridionali i loro prodotti (migliori) a Faido, ad Airolo, per un prezzo di 30 a 32 fr. il mille, i mattoni di Lavorgo non potranno guari smerciarsi all'indicato prezzo di fr. 34 e forse nemmeno a quello di fr. 30 ^{oo}/_{oo} ;

c) » che avendo, infine, i signori periti dimenticato di sottrarre dalla parcella N° 1264 una superficie di 712 m³, la quale costituisce — giusta il giudizio di stima, ecc. — un fondo di spettanza non della vedova Dazzi, ma degli eredi Rossian, e non ha niente da fare con l'attuale vertenza, gioverà ridurre in proporzione il cubo d'argilla utilizzabile che i periti stessi hanno assunto a base dei loro calcoli per la durata approssimativa dell'industria e portarlo, previa deduzione dei due primi anni d'esercizio, da 7600 a 5060 m³ soltanto. »

Fatto quindi appello alle varie considerazioni già sviluppate nei precedenti allegati, mantenuta l'asserzione che l'industria di Lavorgo ebbe per unico scopo quello di obbligare la Società ferroviaria ad espropriarla poscia a caro prezzo, constatato il carattere arbitrario della determinazione che indusse i periti a sottrarre dal calcolato guadagno netto annuale di fr. 2050 soltanto il 7 anziché il 10 % a causa della concorrenza in seguito all'apertura della linea, spiegato come alla vedova Dazzi non s'aspetti altro compenso fuor quello

corrispondente al mero valore agricolo dei fondi occupati e alla perdita subita nei due anni già trascorsi in conseguenza della risoluzione dei due contratti d'affitto,

conclude la Direzione domandando la conferma pura e semplice del giudizio di stima.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :

1. La quistione preliminare che la Società ferroviaria del Gottardo ha sollevato e nelle sue allegazioni scritte e nelle odierne arringhe, se cioè spetti ai signori Bernasconi e Vela la facoltà di ripetere in proprio un risarcimento per i danni loro derivanti dalla espropriazione delle parcelle di terreno in litigio o rispettivamente dalla prematura risoluzione del loro rapporto contrattuale, vuol essere decisa nel senso favorevole ai ricorrenti.

2. Di fronte ai disposti della legge federale 1° maggio 1850 sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica, e segnatamente di fronte a quello consegnato nell'articolo primo della medesima, non può esservi difatti nessun ragionevole dubbio su ciò che, soggetti all'obbligo della cessione sono, con la proprietà, *tutti gli altri diritti relativi ad immobili*, siano poi — per loro natura — reali o personali soltanto. Ed è parimenti indubitato, siccome lo prova del resto in chiare note anche il tenore dell'articolo terzo e dei successivi di detta legge, che l'espropriante deve agli aventi-causa « il compenso completo di tutti i danni » provenienti senza loro colpa o dalla privazione di diritti reali o dalla intempestiva risoluzione di rapporti contrattuali. Ne viene pertanto che al possessore di un diritto personale od obbligatorio soltanto, come sarebbe a dire all'inquilino o affittuario, non potrebbesi negare la facoltà di esigere in proprio il rifacimento dei danni peculiari derivanti dalla cessazione del suo contratto per causa d'espropriazione, se non quando o la legge medesima lo rimandi espressamente, con siffatta richiesta, al proprietario del fondo espropriato, oppure quando per la natura istessa del vincolo giuridico non ad altri che al proprietario gli sia dato rivolgersi.

Nè l'uno nè l'altro di questi casi corrisponde però a quello della fattispecie. Ove se ne tolgano invero le prescrizioni della procedura straordinaria, che non s'applicano punto all'ordinaria, la legge di cui si tratta non fa rappresentare dal proprietario dello stabile, durante la processura di risarcimento, se non i possessori di diritti ipotecari, censuali e di decime; e questa medesima disposizione è manifestamente connessa con quell'altra, giusta la quale i possessori di cosiffatti diritti ritraggono la loro quota proporzionale di compenso direttamente, e per opera dell'autorità, dall'indennizzo messo a carico dell'espropriante, locchè non si avvera nè in confronto dei possessori di servitù, nè rispetto agli inquilini e affittuari.

Per ciò che riguarda poi la natura del vincolo giuridico, è manifesto che siccome l'espropriazione non dipende per nulla dalla volontà del proprietario, così può darsi che gl'inquilini o affittuari risentano in conseguenza dell'anticipata risoluzione del loro contratto uno speciale nocumento, per il quale non trovino presso il proprietario della cosa espropriata verun compenso e debbano invece rivolgersi allo stesso espropriante.

L'attributo di ripetere *direttamente* la rifazione dei danni da lui patiti fu altresì e a buon diritto, benchè non senza contrasto, riconosciuta al conduttore e all'affittuario dalla legislazione, così come dalla dottrina e dalla pratica giurisprudenza (leggasi in argomento: la legge prussiana sull'espropriazione del 1° giugno 1874, all'art. 11; il « Diritto d'espropriazione » di Grünhut, a pag. 141 e seguenti; il N° 136 nel volume XX° dell'archivio di Seuffert).

3. La veste nei signori Bernasconi e Vela ad impetire da se stessi la Società ferroviaria pel rifacimento dei propri danni può poi tanto meno impugnarsi in concreto, dopochè la proprietaria signora Dazzi limitò le sue pretese alla rifazione dei danni a lei personali, dopochè la ferrovia del Gottardo ebbe a chiedere ella medesima in modo espresso alla commissione federale di stima « che si trattasse l'intera quistione dell'indennità *cumulativamente* con quella della proprietaria de-

» gli enti espropriandi » e dopochè, finalmente, riconobbe già essa ferrovia nelle proprie allegazioni (risposta al ricorso Dazzi) l'obbligo suo di corrispondere anche a Bernasconi e Vela un risarcimento, in dipendenza appunto dall'argilla nei fondi contenuta.

4. Per quanto riguarda *la misura dell'indennizzo* a cui abbiano diritto i signori B. e V., giova innanzitutto premettere come l'unanime avviso dei pratici, chiamati dal giurisdicante a rischiarare coi loro studi la parte tecnica della contestazione abbia oramai messo in sodo: che lo stato di fatto creato dalla Società espropriante all'industria di cui si tratta ha tolto a quest'essa la possibilità di una profittevole continuazione e resa quindi necessaria la *cessazione integrale* della medesima. Ma, pure ammettendo in massima le considerazioni tecniche e di fatto che gli ultimi periti hanno attinto alla disamina dei luoghi, al raffronto dei precedenti referti ed alla esperienza propria, il Tribunale federale non può confermare la somma complessiva da loro proposta nella cifra di 22 510 franchi, e trova all'incontro di doverla assai considerevolmente diminuire, per la ragione che i calcoli, dai quali è risultata, non hanno tenuto conto veruno di ragguardevoli fattori, o poggiano — in parte almeno — su basi non abbastanza giustificate.

5. Così, dopo di essere approdati — sulla scorta di particolareggiati conteggi — ad ammettere pel reddito annuale netto dello stabilimento l'importo di fr. 2050, osservano bensì i periti che l'apertura della strada ferrata del Gottardo avrà per effetto una inevitabile concorrenza da parte dei laterizi provenienti dalle tegolerie meridionali e quindi un ribasso nei prezzi nella misura del 7 al 10 per cento, ma — non potendo fissare codeste cifre in prevenzione — dichiarano poi, senza il conforto di qualsivoglia plausibile motivato, che preferiscono adottar per base la più favorevole ai ricorrenti, riducendo i 2050 franchi di cui sopra a 1400, mentre invece vuol sembrare al giudice assai più ragionevole e giusta determinazione quella di scegliere fra le due cifre anzidette la via di mezzo, per ridurre in conseguenza il reddito

netto, anzichè al massimo importo annuo di 1400 od al minimo di 1100, al medio di 1250 franchi.

6. E in altro luogo: risultando ai periti dalle misurazioni del banco d'argilla disponibile un cubo totale di 7600 metri, ne inferiscono essi — con ragionato calcolo — che il medesimo avrebbe bastato ad alimentare la fornace Bernasconi e Vela per la durata di altri sedici anni. Senonchè, l'aver essi applicato a ciascuno di questi anni l'invariabile guadagno netto di 1400 franchi dinota da parte loro una trascuranza completa di tutte le possibili eventualità di ordine negativo dalle quali suol essere incolta, a quando a quando, ogni industria del genere in discorso. E fra gli altri, i signori periti hanno perduto di vista il riflesso che il supposto prodotto annuo dei 300 mila mattoni potrebbe, in un dato momento di ristagno d'affari o di sovrabbondanza di abitazioni, non trovare nè pronto nè conveniente smercio.

7. Arroggi poi a queste due capitali rettifiche: *che* di fronte alle adduzioni dell'altro specialista, signor Waller, la produzione di 300 mila mattoni all'anno non appare dall'ultimo referto indubitabilmente accertata; — *che* i bisogni, al cui soddisfacimento la fornace era stata precipuamente eretta, possono dirsi oramai vicini a scomparire; — *che* i ricorrenti B. e V. non hanno punto provato importare il loro guadagno netto oltre il minimo peritale dei 1400 franchi all'anno, nè calcolato gl'interessi del loro capitale d'installazione nell'attivo del loro bilancio annuale, ma potranno, per converso, esercitare altrove con bastevole profitto la cessata o altra industria durante i 16 anni avvenire e, finalmente, *che* la somma aggiudicanda verrà pagata immediatamente, anzichè realizzata mediante annue rate nel corso di detti sedici anni, locchè giustifica manifestamente uno sconto anticipato degl'interessi nella solita misura.

8. Il Tribunale federale reputa quindi: doversi fissare il risarcimento di cui si tratta a norma del concetto integrale scaturiente dall'insieme di questi singoli fattori e rimarchi, e, giudicando a questa stregua la situazione di fatto creata all'industria di Bernasconi e Vela dall'avvenuta espropriazione,

senza guari arrestarsi all'obbiezione desunta (v. lett. D° dei fatti) dall'essersi compreso nei calcoli del cubo dell'argilla disponibile anche il fondo *Rossian di 712 m²*, avvegnacchè tal' circostanza — quando pure consti in fatto — non rivesta al postutto nessun carattere di notevole rilievo, — esso trova che una somma aversale di *diecimila franchi* basterà largamente a compensare tutti i danni dall'espropriazione medesima, che è quanto dire dalla cessazione totale dello stabilimento, occasionati.

9. Relativamente all'*indennizzo* da corrispondersi *alla proprietaria* dei terreni in litigio, stanno senz'altro i considerandi già esposti addì 14 maggio 1881 dalla delegazione, contro i quali nè ricorse la signora Dazzi nè addusse la Società ferroviaria ragionamento veruno, che valga a distruggerne o infirmarne anche solo la fondatezza. Non vi ha dunque impellente motivo di sorta per cui deviare dalla complessiva cifra di tremila e cinquecento franchi, che dai considerandi medesimi si era desunta.

10. Se da una parte, entrambi i ricorsi degli espropriati sono stati riconosciuti, in massima, come fondati e reietto fu invece quello della Società espropriante, non è, d'altra parte, da mettersi in non cale la evidente esagerazione della pretesa accampata dai signori B. e V., che fu eziandio per molto nelle rilevanti *spese d'istruzione* della vertenza. Giustificata par quindi la illazione : doversi accollare bensì alla ferrovia le spese giudiziarie e le *ripetibili* della signora Dazzi, la cui domanda fu nel suo tutto confermata, ma dichiarare compensate all'incontro, per ciò che riflette i ricorrenti B. e V., le loro proprie con le spese corrispondenti della controparte.

Per tutti questi motivi,

il Tribunale federale
ha giudicato e giudica :

I. La direzione della ferrovia del Gottardo, a Lucerna, dovrà pagare :

A. Ai signori *Bernasconi Francesco*, di Vacallo, e *Vela Giuseppe*, di Balerna, a titolo d'*indennizzo* per la cessazione della

loro industria sui fondi degli eredi fu *Samuele Dazzi*, in territorio di Chiggiogna e precisamente a Lavorgo, la somma a corpo di *franchi diecimila* (fr. 10 000).

B. Agli eredi fu *Samuele Dazzi*, di Chironico :

A titolo di compenso per la soppressione di detta industria..... fr. 3000 —

Per i terreni espropriati ai N° 1245, 1262 e
1264 del piano parcellare..... » 500 —

In tutto dunque fr. 3500 —

(tre mila e cinquecento franchi).

E l'una e l'altra somma coi relativi interessi nella misura del cinque per cento all'anno decorrendi dal giorno dell'occupazione in avanti ed a sensi dell'art. 43 della legge federale 1° maggio 1850.

II. I cumuli d'argilla estratti dalla trincea rimangono proprietà della Società ferroviaria ed a sua piena disposizione.

III. I materiali delle costruzioni inerenti alla fornace appartengono invece ai signori *Bernasconi* e *Vela*.

IV. Gli scorpori vicini al corpo ferroviario restano in proprio agli eredi cedenti e la Società del *Gottardo* ha l'obbligo di assegnar loro un libero accesso che metta agli scorpori giacenti alla sinistra di detto corpo ferroviario, ossia ai N° 1245 e 1262.

V. Sono respinte tutte le ulteriori pretese degli espropriati.

II. Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation judiciaire fédérale.

49. Urtheil vom 19. Mai 1882 in Sachen
Trafford gegen Blanc.

A. Durch Urtheil vom 25. März 1882 hat das Bezirksgericht Zürich über die Streitfrage: „Ist der Kläger berechtigt, die „Erbchaft des in St. Julien, Frankreich, verstorbenen François